



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Obiettivo specifico 1.5 “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I”

Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”

AVVISO PUBBLICO

**Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione**

e

Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione

Allegato 4: Spese Ammissibili – Indicazioni di dettaglio

Allegato 4: Spese Ammissibili – Indicazioni di dettaglio

A. Azione 1.1.4

1. Gli aiuti di cui all’Azione 1.1.4 sono concessi per le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Spese per personale;
 - b) Spese amministrative;
 - c) Spese generali¹.
2. Gli aiuti di cui all’Azione 1.1.4 sono concessi, in conformità con quanto alle disposizioni di cui all’Art. 27 par. 8, per le seguenti tipologie di attività:
 - a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
 - b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;
 - c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

Gli obiettivi prioritari di tali attività del Polo di Innovazione sono i seguenti:

- stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese, attraverso attività di animazione tecnologica e azioni puntuali di individuazione delle necessità in termini di ricerca e innovazione delle imprese (in particolare, e a titolo non esaustivo, attività di diagnosi dei bisogni individuali e “collettivi” delle imprese, costruzione di portafoglio tecnologico aziendale, supporto alla progettazione nei bandi regionali, nazionali e comunitari, attività di technology rating finalizzata all’intercettazione di opportunità di finanziamento privato (es. venture capital);
 - stimolare e accompagnare le imprese associate nella partecipazione a progetti e iniziative di ricerca e sviluppo in ambito sia nazionale che europeo.
3. Nell’ambito degli aiuti alle spese di cui all’Azione 1.1.4 si precisa che **le spese per collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico che potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni di seguito esposte:**
 - I. devono essere riferite a servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese e sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle spese approvate;
 - II. se rese al soggetto gestore del Polo da personale dipendente da soggetti aggregati al Polo sono rendicontabili da quest’ultimo solo in misura corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato dal gestore;
 - III. sono attivabili all’esterno dell’aggregazione solo nel caso in cui non possono essere rese da personale dipendente del Soggetto Gestore del Polo ovvero da personale dipendente messo a disposizione da soggetti aggregati al Polo;
 - IV. l’oggetto della prestazione deve essere strettamente funzionale e coerente all’attività del soggetto gestore del Polo, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati indicati nel Formulario presentato;

¹ E’ ammessa la locazione dell’immobile all’interno del quale vengono svolte le attività del Polo.

- V. le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate² e devono essere preventivamente determinati ed adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini, almeno: durata, luogo, oggetto, modalità di erogazione della prestazione e compenso della prestazione determinato alle normali condizioni di mercato³;
- VI. sono conferiti mediante procedure trasparenti e selettive e adeguatamente pubblicizzate almeno mediante pubblicazione sulla rete internet e, quando superano il valore di 30.000,00 euro (iva esclusa), anche su un quotidiano ad ampia diffusione nazionale.
4. Le **spese generali** devono essere riferite a spese sostenute dal soggetto gestore per le prestazioni del personale amministrativo, per le spese di trasferta del personale, per le spese per materiali vari, strettamente connesse alla realizzazione del Piano e sono ammissibili nella **misura massima del 15% del totale delle spese di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente punto 1**. Tali spese vengono riconosciute forfettariamente ai sensi dell'Art. 68, comma 1, punto b, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Per quanto ai **costi del personale**,
- tali costi, con riferimento al personale amministrativo, sono determinati sulla base del minore tra i valori i) di cui ai parametri standard di costo giornata uomo di cui al punto 7 dell'Allegato 5 al presente avviso e ii) dovranno essere determinabili sulla scorta del il CCNL applicabile;
 - nel caso delle funzioni dirigenziali o di prestazioni professionali, sulla base dei parametri standard di costo giornata uomo di cui al punto 7 dell'Allegato 5 al presente avviso..

B. Azione 1.5.1

1. La spesa ammissibile per investimenti in attivi materiali e immateriali⁴, per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione è costituita dalle seguenti voci:
- A. terreni, in misura non superiore al 10% dei costi totali di investimento ammissibili⁵,
 - B. immobili e impianti;
 - C. macchinari ed attrezzature strettamente connessi alle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
 - D. attivi immateriali, ovvero diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
2. Le spese per immobili e impianti di cui al precedente punto 1 lett. B, sono ammissibili nella misura massima del 20% del costo totale degli investimenti ammessi;
3. E' ammessa la locazione finanziaria e il contratto deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo di acquisire l'attivo alla sua scadenza;
4. Con riferimento agli attivi immateriali, di cui alla lett. D del precedente punto 1, gli stessi soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.

² Con "prestazioni altamente qualificate" si intendono quelle fornite da "personale altamente qualificato" così come lo stesso è definito all'Art. 2 punto 93, ovvero: "membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato".

³ Per normali condizioni di mercato si intende "una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato (arm's length principle).

⁴ Ai fini della definizione di attivi materiali ed immateriali si fa riferimento a quanto all'Art. 2 punti 29 e 30, ovvero: 29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature; 30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

⁵ Nel caso di acquisto di terreni, al momento della rendicontazione della spesa sostenuta, oltre ad una dichiarazione del Beneficiario attestante la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione, lo stesso Beneficiario è tenuto alla presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno. Tale documentazione andrà integrato, a seconda dei casi, a quella di cui all'Art. 4.11 commi 5 e 6.